



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto dell'era digitale

Lezione 5 – Diritto d'autore dell'era digitale 1
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2022-2023

Roberto Caso


L'ordine del ragionamento

1. Il diritto d'autore e i programmi per elaboratore (computer programs)
2. Programmi per elaboratore, principio dell'esaurimento ed eccezioni e limitazioni (libere utilizzazioni, diritti degli utenti)
3. Casi e problemi

1. Le quattro dimensioni del diritto d'autore

- La tecnologia
- Le norme informali o sociali (social norms)
- La legge sul diritto d'autore e l'interpretazione giuridica (avvocati, giudici, potere esecutivo, ecc.)
- La pirateria

1. Le quattro dimensioni del diritto d'autore



1. Ricorda che...

- La storia della legge sulla proprietà intellettuale è una storia fatta **soprattutto** di espansione in ampiezza e durata del diritto (di esclusiva) sul piano legislativo
- Il diritto di esclusiva si espande in ampiezza (allargando l'oggetto del diritto, e il contenuto del diritto: il numero e la tipologia delle facoltà)
- L'espansione dell'oggetto riguarda anche le categorie di opere protette
- I giudici a volte espandono, altre restringono il diritto di esclusiva

1. L. 633/41, art. 1

- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla **letteratura**, alla **musica**, alle **arti figurative**, all'**architettura**, al **teatro** ed alla **cinematografia**, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore** come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399, nonché le **banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

1. L. 633/41, art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;**
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

1. US Copyright Act

Sec. 102 (a). Subject matter of copyright: In general

- (a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:
- (1) literary works;
 - (2) musical works, including any accompanying words;
 - (3) dramatic works, including any accompanying music;
 - (4) pantomimes and choreographic works;
 - (5) pictorial, graphic, and sculptural works;
 - (6) motion pictures and other audiovisual works;
 - (7) sound recordings; and
 - (8) architectural works.

1. Canadian Copyright Act

Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)

Works in which Copyright may Subsist

Conditions for subsistence of copyright

- 5 (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada, for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work if any one of the following conditions is met: [...]

1. <https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html>

Filosofia del Progetto GNU


Software libero significa che agli utenti del software viene garantita la libertà, non si tratta di una questione riguardante il prezzo [NdT: in inglese *free* significa sia libero che gratuito, e quindi *free software* è ambiguo; in italiano il problema non esiste]. Abbiamo sviluppato il sistema operativo GNU per garantire agli utenti la possibilità di usare un computer in maniera libera.

Nello specifico, software libero significa che agli utenti vengono garantite le **quattro libertà fondamentali**: (0) di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo, (1) di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità, (2) di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo e (3) di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti apportati.

Il software è diverso dagli oggetti materiali (come sedie, panini e benzina) in quanto può essere copiato e modificato molto più facilmente. Sono queste possibilità a rendere il software utile e crediamo che gli utenti di un programma – e non solo il suo sviluppatore – debbano essere liberi di trarre beneficio da queste.

Per approfondimenti, si prega di selezionare una delle sezioni dal menù in alto.

1. Kant (1785)



- Immanuel Kant, *L'illegittimità della ristampa dei libri*, maggio 1785 (trad. it. M.C. Pievatolo)
- «[...] Ma io credo di aver motivo di considerare **l'edizione** non come il commercio di una merce in proprio nome, bensì **come la conduzione di un negozio in nome di un altro, cioè lo scrittore**, e di poter così rappresentare facilmente e chiaramente l'illegittimità del ristampare»

1. M.C. Pievatolo (2007)

- «According to Kant, **property applies only to touchable things**, among which he includes the **works of art**. For the very principle of private property, **a legitimate purchaser has the right to replicate and to share them without restrictions**. **Kant recognizes copyright only on written texts**, by conceiving them as speeches that exclusively authorized spokespersons - the publishers - may convey to the public in the name of their authors. **The rights of the authorized publishers, however, are justified only if they help the public to get the texts**».

1. M.C. Pievatolo (2007)

- «In a Kantian environment, **open source software would be worth of copyright protection**, because it can be conceived as a speech meant to human beings. On the contrary, **Kant would treat closed source programs as works of art, without according them copyright protection, because, as none is allowed to read and to understand them**, they cannot be conceived as a speeches meant to the public. Closed source programs are like sealed books that no one is allowed to read: why do we keep on taking for granted that they are worth of copyright protection?»

2. Copia nel copyright/diritto d' autore

- Originale/Copia
- Il concetto di copia nel diritto d' autore è complesso e per nulla stabile. Muta attraverso le epoche e a seconda del sistema giuridico di riferimento. Nel copyright/diritto d' autore le copie effimere sono o sono sempre state nel controllo del titolare dell' esclusiva?

2. Il diritto di riproduzione

- L. 633/41, art. 13 (fino al 1992)
- Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la **moltiplicazione in copie** dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
- L. 633/41, art. 13 (oggi)
- Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o **indiretta**, **temporanea** o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione

2. Originalità e dicotomia idea/espressione

- L. 633/41, art. 2, c. 1., num. 8): «[...] 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi **purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore**. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge **le idee e i principi** che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, **compresi quelli alla base delle sue interfacce**. Il termine programma comprende anche il **materiale preparatorio per la progettazione** del programma stesso; [...]»
- Due concetti intrinsecamente controversi e dibattuti (anche in riferimento alle giustificazioni e agli scopi del diritto d'autore)
- E nel campo del software? Quali sono specifici problemi?

2. Casi specifici vs clausola generale

- Tutte le leggi sui diritti d'autore presentano fattispecie sottratte **esplicitamente** al diritto di esclusiva
- In alcuni sistemi queste fattispecie sono regolate tramite clausole generali (Fair Use).
- In altri, come l'Italia, le fattispecie corrispondono a casi specifici disciplinati in dettaglio (la maggior parte delle eccezioni in Italia si ritrova negli art. 65 ss. l.d.a.)

2. Eccezioni e limitazioni nell'Unione Europea

- Un puzzle confuso e contraddittorio: fallimento dell'armonizzazione
- Alcune obbligatorie per gli Stati, altre facoltative
- Alcune imperative, altre derogabili

2. Direttiva 2009/24 software

- Articolo 5 Deroghe relative alle attività riservate
- Articolo 6 Decompilazione

2. Direttiva 1996/9 banche dati

- Articolo 6 Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni
- Articolo 8 Diritti e obblighi dell'utente legittimo
- Articolo 9 Deroghe al diritto «sui generis»

2. Direttiva 2001/29

- Una lunga lista di eccezioni non obbligatorie al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico: art. 5
- Un'unica eccezione obbligatoria: art. 5.1
- Il problema delle misure tecnologiche di protezione: art. 6


2. Direttiva 2019/790

- Art. 3-7 Estrazione di testo e dati; Attività didattiche digitali e transfrontaliere; Conservazione del patrimonio culturale; Disposizioni comuni
- Art. 8 Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale
- Art. 14 Opere delle arti visive di dominio pubblico
- Art. 25 Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive

2. Direttiva 2019/790. Art. 3 Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica

- 1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.
- 2. Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
- 3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
- 4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

2. La metamorfosi del diritto d'autore




- Kant → Pievatolo → Drassinower
- Art. 3 e 4 dir. UE/2019/790
- Ducato, Strowel

2. Cenni alla giurisprudenza della Corte di Giustizia C-275/06 (Promusicae) 2008

- Punto 68. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione delle suddette direttive, a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire **un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario**. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze Lindqvist, cit., punto 87, e 26 giugno 2007, causa C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, Racc. pag. I-5305, punto 28).

2. Opportunità e limiti dell'uso della categoria dei diritti fondamentali

- Art. 17.2 CDFUE
- Corte di Giustizia UE da Promusicae a Funke Medien, Pelham and Spiegel Online
- Bilanciamento: formula magica o tecnica argomentativa controllabile?
- Cfr. Saganga: A Decade of Fair Balance Doctrine 2021; A New Era for EU Copyright Exceptions and Limitations? 2020



2. Direttive europee e principio dell'esaurimento del diritto d'autore

- Dir. 2009/24/CE, art. 4
- Dir. 96/9/CE, art. 5, art. 7
- Dir. 2001/29/CE, art. 4

Dir. 2009/24/CE, art. 4.2

- **2. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.**

LdA art. 64-bis.1.c)

- 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
 - [...]
 - c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. **La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.**

2. Dir. 2001/29/CE, art. 4 (esaurimento)

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
- 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, **tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.**

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [esaurimento]

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera **non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.**

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Distribuzione (e vendita) vs. comunicazione/messa a disposizione al pubblico

Dir. 2001/29/CE, art. 3

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (comunicazione/messa a disposizione)

- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
- **2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.**

2. Licenza d'uso proprietaria (End User License Agreement)

Questo contratto non è una vendita, ma una licenza d'uso!

2. Licenza d'uso proprietaria (End User License Agreement)

Il contenuto non è venduto, ma licenziato!

2. Kindle: License Agreement and Terms of Use

- Unless specifically indicated otherwise, **you may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Digital Content** or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any proprietary notices or labels on the Digital Content. **In addition, you may not bypass, modify, defeat, or circumvent security features that protect the Digital Content.**

2. Technological Protection Measures (TPMs) e Digital Rights Management (DRM)

- I termini restrittivi della licenza sono tradotti in misure tecnologiche di protezione
- La regola giuridica viene incorporata nell'architettura informatica

3. Caso 5-1

- La Oracle distribuisce i programmi per elaboratore di cui trattasi nella causa principale, vale a dire programmi elettronici di banche di dati, nell'85% dei casi, per mezzo di scaricamento (download) via Internet. Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio elaboratore dal sito Internet della Oracle. Si tratta di programmi cosiddetti «client/server». Il diritto di utilizzazione di detti programmi, concesso mediante contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l'accesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoria fisica delle loro stazioni di lavoro. Nell'ambito di un contratto di manutenzione possono essere scaricati dal sito internet della Oracle versioni aggiornate del programma de quo (updates) nonché programmi che consentono la riparazione di errori (patches). Su richiesta del cliente, i programmi di cui trattasi possono essere parimenti forniti su CD-ROM o DVD.

3. Caso 5-1

- La UsedSoft commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale. La UsedSoft acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenze di utilizzazione, ovvero una parte di esse qualora le licenze inizialmente acquisite attengano ad un numero di utenti superiore alle esigenze del primo acquirente.
- Nel mese di ottobre del 2005, la UsedSoft proponeva «promozioni speciali Oracle», nell'ambito delle quali offriva in vendita licenze «già utilizzate» per i programmi della Oracle oggetto della causa principale. In tale contesto precisava che tutte le licenze erano «attuali», nel senso che era ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dall'originario licenziatario con la Oracle e che la legittimità della vendita iniziale risultava confermata da un attestato notarile.

3. Caso 5-1

- I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma della Oracle di cui trattasi scaricano, dopo aver acquisito tale licenza usata, una copia del programma direttamente dal sito Internet della Oracle. Quanto ai clienti che dispongano già di tale programma ed acquistino ulteriori licenze per ulteriori utenti, la UsedSoft suggerisce loro di copiare il programma nella stazione di lavoro di tali altri utenti.

3. Caso 5-1

- Il titolare del diritto d'autore autorizza a titolo gratuito il download della copia di un software su un supporto informatico via Internet e conferisce, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata

3. Problema 5-1

- Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisce qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata?

3. Corte giustizia 3 luglio 2012, causa C-128/11 - UsedSoft

- L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

3. Corte di giustizia 10 novembre 2016, C-174/15 - VOB

- L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata

3. Corte giustizia 19 dicembre 2019 C-263/18 Tom Kabinet

- La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

3. Caso 5-2

- Tra i mesi di giugno e ottobre del 2008 vi è stato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il Selor e la Top System riguardo a problemi di funzionamento relativi a talune applicazioni che usano il TSF.

3. Caso 5-2

- Non essendo riuscita a trovare un accordo con il Selor in merito alla risoluzione di tali problemi, il 6 luglio 2009 la Top System ha proposto un ricorso contro il Selor e lo Stato belga dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles, Belgio) al fine, in particolare, di far constatare che il Selor aveva effettuato la decompilazione del TSF, in violazione dei diritti esclusivi della Top System su tale software. La Top System ha altresì chiesto che il Selor e lo Stato belga fossero condannati a versarle un risarcimento danni a titolo della decompilazione e della copia dei codici sorgente di detto software, maggiorati degli interessi compensativi a partire dalla data stimata di tale decompilazione, ossia al più tardi dal 18 dicembre 2008.

3. Problema 5-2

- Il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di procedere alla decompilazione di tutto o parte di esso al fine di correggere errori che incidono sul funzionamento di tale programma?

3. Corte giustizia 6 ottobre 2021 C-13/20 Top System SA

- L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore ha il diritto di procedere alla decompilazione di tutto o parte di esso al fine di correggere errori che incidono sul funzionamento di tale programma, anche quando la correzione consiste nel disattivare una funzione che pregiudica il buon funzionamento dell'applicazione di cui fa parte detto programma.

3. Corte giustizia 6 ottobre 2021 C-13/20 Top System SA

- L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dev'essere interpretato nel senso che il legittimo acquirente di un programma per elaboratore che intenda procedere alla decompilazione di tale programma allo scopo di correggere errori che incidono sul funzionamento di quest'ultimo non è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6 di tale direttiva. Tuttavia, tale acquirente ha il diritto di procedere a una siffatta decompilazione solo nella misura necessaria a tale correzione e nel rispetto, se del caso, delle condizioni contrattualmente previste con il titolare del diritto d'autore su detto programma.

3. USC 17 § 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

- Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
 - (1) the **purpose and character of the use**, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
 - (2) the **nature of the copyrighted work**;
 - (3) the **amount and substantiality of the portion used** in relation to the copyrighted work as a whole; and
 - (4) the **effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work**.
- The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

3. Transformative use

- USC 17 § 107 «the **purpose and character of the use, including** whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes»
- Pierre N. Leval, "**Toward a Fair Use Standard**", 103 [*Harv. L. Rev.*](#) 1105 (1990)

https://en.wikipedia.org/wiki/Toward_a_Fair_Use_Standard


- ***Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.***, 510 U.S. 569 (1994)

https://en.wikipedia.org/wiki/Campbell_v._Acuff-Rose_Music,_Inc.

3. Caso 5-3

- «Oracle America, Inc., owns a copyright in Java SE [Java Platform, Standard Edition], a computer platform that uses the popular Java computer programming language. In 2005, Google acquired Android and sought to build a new software platform for mobile devices. To allow the millions of programmers familiar with the Java programming language to work with its new Android platform, Google copied roughly 11,500 lines of code from the Java SE program. The copied lines are part of a tool called an Application Programming Interface (API)».

3. Sun Java API Diagram (Google LLC v. Oracle America, Inc., opinion of the court - appendix, p. 38)



3. Problema 5-3

- L'uso da parte di Google nel suo software Android di circa 11.500 linee del codice sorgente di Java SE di Oracle – che sono parte delle Application Programming Interfaces (APIs) - integra la violazione del copyright o costituisce fair use?

3. Una possibile soluzione al problema 5-3 - *Google LLC v. Oracle America, Inc* 593 U.S. ____ 2021

- Syllabus «Google's copying of the API to reimplement a user interface, taking only what was needed to allow users to put their accrued talents to work in a new and **transformative** program, constituted a **fair use** of that material as a matter of law»

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633